
Con il dl 118/2021 (convertito nella L. 21/10/2021, n.147 e successivamente modificato con D.lgs 17/06/2022, n. 83 , con il quale è stato aggiornato il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al Dlgs n. 14/2019) è stato introdotto il **nuovo istituto della composizione negoziata per la crisi d'impresa**. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al Segretario Generale della CCIAA del territorio dove si trova la sede legale dell'impresa, **la nomina di un esperto**, che lo affiancherà nelle trattative con i creditori, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

L'esperto è nominato da una Commissione, che dura in carica due anni, è costituita presso le Camere di commercio dei capoluoghi di Regione, ed è formata da 3 componenti: un magistrato designato dal presidente della sezione in materia di impresa del Tribunale del capoluogo di Regione; un membro designato dal Presidente della CCIAA sede della commissione; un membro designato dal Prefetto del capoluogo di Regione. La Commissione è coordinata dal membro più anziano e decide a maggioranza.

Presso la Camera di Commercio di Firenze, la Commissione è così composta:

COMPONENTI EFFETTIVI:

- Leonardo Bassilichi (CCIAA Firenze)
- Eugenio Di Agosta (Prefettura di Firenze)
- Patrizia Pompei (Tribunale di Firenze)

COMPONENTI SUPPLEMENTI:

- Massimo Dal Piaz (CCIAA Firenze)
- Vittoria Messere (Prefettura di Firenze)
- Stefania Grasselli(Tribunale di Firenze)

L'istanza deve essere presentata tramite l'apposita **piattaforma telematica** www.composizionenegozziata.camcom.it che contiene un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e una check list (lista di controllo) particolareggiata, che contiene le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento. All'istanza deve essere allegata la

documentazione prevista dalla norma (art. 5, comma 3, DL n.118/2021) elencata anche nel modulo online per la presentazione dell'istanza sulla piattaforma telematica. Per presentare l'istanza è necessario essere dotati di un dispositivo di firma digitale.

VANTAGGI DELL'ISTITUTO - possibilità di accedere a misure premiali (riduzione di sanzioni tributarie, riduzione di interessi su debiti tributari, rateazione delle somme non versate a titolo di imposta sul reddito); possibilità di chiedere misure protettive del patrimonio attraverso istanza al Tribunale competente. L'imprenditore conserva, nel corso delle trattative, la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa.

COMPENSO DELL'ESPERTO: il compenso dell'esperto è definito dall'art. 16 del decreto ed è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice, secondo scaglioni, e prevede varie percentuali di aumento in base al numero dei creditori e in caso di conclusione delle trattative con un contratto, convenzione, o piano di risanamento (come previsto dall'art. 11 del decreto). In mancanza di accordo tra le parti, la misura del compenso è determinata dalla Commissione ed è a carico dell'imprenditore.

DIRITTI DI SEGRETERIA: Come stabilito dal Decreto interministeriale 10/03/2022, pubblicato sulla G.U. in data 1/06/2022, **dal 16 giugno 2022** (data di entrata in vigore del suddetto decreto) per la presentazione dell'istanza **è dovuto un diritto di segreteria pari a € 252,00. L'istanza è altresì soggetta all'applicazione dell'imposta di bollo telematica, nella misura di € 16,00.** Durante la fase di compilazione da parte del rappresentante legale dell'impresa, la piattaforma telematica di composizione negoziata consentirà l'accesso diretto al Servizio online pagamenti PagoPA. Utilizzando lo strumento di pagamento online, dovranno essere compilati i campi come segue: Servizio: composizione negoziata - Causale: Istanza Ineg_0000000xxx (riportare il numero dell'istanza) - importo: **€ 268,00.** Il rappresentante legale dell'impresa deve prestare inoltre attenzione alla compilazione dei campi "dati anagrafici del pagante", che dovranno riportare il codice fiscale dell'impresa che ha presentato l'istanza e una casella e-mail in corso di validità per ricevere la conferma di pagamento, da allegare all'istanza.

[Decreto legge n. 118/2021 \(testo coordinato con legge di conversione n. 147/2021\)](#)

[Decreto dirigenziale Ministero giustizia](#)

Allegati

File

[decreto diritti segreteria.pdf](#)

File

[DL n. 13-2023 - art. 38.pdf](#)

Links

[Codice della Crisi d'Impresa](#)

[Decreto Dirigenziale Ministero della Giustizia 21/03/2023](#)

Ultima modifica

Mar, 27/08/2024 - 10:44

Condividi Condividi

- [Facebook Facebook](#)
- [Twitter](#)
- [LinkedIn LinkedIn](#)
- [Whatsapp Whatsapp](#)
- [Telegram](#)

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa [Stampa](#)
- [Invia Invia](#)

